

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 17.07.1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento amministrativo e contabile approvato con il R.D. del 05.02.1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. del 30.8.1975, n.636. recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie";

VISTO l'art.68, commi 1° e 3°, della L.R. del 27.4.99, n. 10, come sostituito dall'art. 21, comma 14, della L. R. 22.12.2005, n. 19 ;

VISTA la Legge 8 novembre del 2000, n. 328;

VISTI il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6 co. 5 e il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 2014/2011 all'art. 22, co. 3;

VISTA la L.R. 17 marzo 2016, n. 3 "Legge di Stabilità regionale " art. 18 commi 1 e 2;

VISTO il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 89/Area1/S.G. del 20.03.2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del 31 marzo 2017, con il quale la Dr.ssa Carmencita Mangano è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTO l'art. 6 dello Statuto dell'I.P.A.B. Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), approvato con D.P. Reg. n. 136/Serv.4/S.G. del 12.5.2004, che prevede la composizione del Consiglio di Amministrazione formata da sette membri;

VISTE le note dirigenziali prot. n. 29507 del 14.09.2015 e prot. n. 20807 del 17.06.2016 con le quali è stato richiesto all'Ente di provvedere alla modifica statutaria riducendo il numero dei componenti in coerenza con la normativa vigente richiamata in premessa ed altresì "*a tenere in considerazione le finalità statutarie e le attività effettivamente svolte dall'Ente mantenendo le rappresentanze che sono da ritenere essenziali per la gestione dell'Ente medesimo*";

VISTA la deliberazione n. 24 del 12.07.2016 dell'I.P.A.B. Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), avente per oggetto: "Modifiche allo statuto della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, art. 6 e D.L. 201/2011, art. 22, comma 3 – Approvazione nuovo testo coordinato dello statuto";

VISTA la nota prot. n. 25239 del 2 agosto 2016, con la quale è stato richiesto al Sindaco ed al Consiglio Comunale del Comune di Milazzo, il parere sulla proposta di modifica dello Statuto dell'Ente ai sensi dell'art. 62 della Legge 17.07.1890, n. 6972, che risulta regolarmente inoltrata a mezzo pec in pari data, come è dato evincere dalla ricevuta di consegna;

VISTA la nota prot. n. 480/UP/ del 31 agosto 2016, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. gen. al n. 26899 in data 1° settembre 2016, con la quale il Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo ha trasmesso la deliberazione n. 75 del 30 agosto 2016 recante il parere sfavorevole, espresso ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 6972/1890;

RILEVATO che ai sensi della vigente normativa, il parere espresso dal Consiglio Comunale di Milazzo ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 6972/1890 è obbligatorio ma non vincolante;

CONSIDERATO che entro il prescritto termine di giorni trenta, non è stato espresso parere e pertanto il Sindaco del Comune di Milazzo è da considerarsi assenziente ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 6972/1890;

VISTA la nota prot. n. 28131 del 14 settembre 2016, con la quale è stato comunicato all'I.P.A.B. Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), a mezzo pec in pari data, il parere reso dal Consiglio Comunale di Milazzo n. 75 del 30.08.2016, al fine di ricevere osservazioni;

VISTE la nota prot. n. 1530 del 13.09.2016, acquisita al prot. gen. al n. 28167 in data 14 settembre 2016 e la nota prot. n. 1565 del 21 settembre 2016, con la quale l'Ente rappresenta che l'atto deliberativo adottato è coerente con le "finalità statutarie e le attività effettivamente svolte dall'Ente mantenendo le rappresentanze che sono da ritenere essenziali per la gestione dell'Ente medesimo", così come indicato nella nota dirigenziale prot. n. 29507 citata in premessa;

CONSIDERATO di doversi discostare dal predetto parere sfavorevole espresso dal Consiglio Comunale di Milazzo, in quanto le motivazioni addotte non risultano coerenti con le tavole di fondazione e non tengono in considerazione "le finalità statutarie e le attività effettivamente svolte dall'Ente mantenendo le rappresentanze che sono da ritenere essenziali per la gestione dell'Ente medesimo", così come espressamente indicato con la nota prot. n. 29507/2016 in premessa citata;

VISTA la deliberazione n. 22 del 17.07.2017 dell'I.P.A.B. Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), avente per oggetto: "Modifica deliberazione consiliare n. 24 del 12/7/2016 avente ad oggetto: Modifiche allo statuto della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, art. 6 e D.L. 201/2011, art. 22, comma 3 – Approvazione nuovo testo coordinato dello statuto";

CONSIDERATO che l'atto deliberativo dell'Ente n. 24/2016 come modificato con atto deliberativo n. 22/2017, in premessa indicato, reca l'adozione di un nuovo statuto formulato apportando modifiche statutarie agli artt. 7 e 20, coerenti con la legislazione vigente e le indicazioni di cui alla nota prot. n. 29507 del 14.09.2016, in particolare all'art. 6 riducendo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a cinque membri designati come di seguito indicato: uno dall'Arcivescovo di Messina, uno dall'Assessore Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro, uno dal Presidente della Corte di Appello di Messina, uno dal Provveditore agli Studi di Messina, uno dal Comune di Milazzo;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,

DECRETA

ART.1): E' approvato il nuovo Statuto dell'IPAB Fondazione "Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò" di Milazzo (ME), di cui all'atto deliberativo n.24 del 12.07.2016, modificato con atto deliberativo n. 22 del 17.07.2017, come da schema allegato costituente parte integrante del presente decreto.


ART. 2): Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 20 SET. 2017

L'Assessore
Carmencita Mangano



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
On.le Rosafio Crocetta



FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

MILAZZO

DELIBERAZIONE N. 22 del 17/7/2017

Trasmessa all'Assessorato EE.LL. il _____ prot.n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Modifica deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016 ad oggetto "Modifiche allo statuto della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, art.6, e D.L. 201/2011, art.22, comma 3. - Approvazione nuovo testo coordinato dello statuto"

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trentacinque e seguenti nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1. Sig.Vincenzo Russo	Presidente	X	
2. Dott.ssa Maria Di Nardo	Componente		X
3. Sig.Francesco Iannucci	Componente	X	
4. Avv.Francesco Mariullo di Condojanni	Componente	X	
5. Sig.Antonio Franco Nicosia	Componente	X	
	Totale presenze	4	1

Assiste il Segretario Dott.ssa Lucia Lombardo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sig.Vincenzo Russo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione n. 25 del 4/7/2017 relativa a "Modifica deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016 ad oggetto "Modifiche allo statuto della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, art.6, e D.L. 201/2011, art.22, comma 3. - Approvazione nuovo testo coordinato dello statuto", il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto in vigore, approvato con D.P.R.S. n.136 del 12/5/2004;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la Legge 17/7/1890 n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dagli artt.11 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.19 dello statuto dell'Ente;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di far propria, e, quindi, di approvare, la proposta di deliberazione n.25 relativa a "Modifica deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016 ad oggetto "Modifiche allo statuto della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, art.6, e D.L. 201/2011, art.22, comma 3. - Approvazione nuovo testo coordinato dello statuto", nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO'

Milazzo

Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. 25 del 11/7/2017

Oggetto: Modifica deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016 ad oggetto "Modifiche allo statuto della Fondazione in conformità alle disposizioni di cui al D.L. 78/2010, art.6, e D.L. 201/2011, art.22, comma 3. – Approvazione nuovo testo coordinato dello statuto".

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016, si è disposto di procedere, così come richiesto dall'Assessorato competente ed alla luce dei chiarimenti forniti dal legale dell'Ente, alla modifica dello statuto vigente – adottato con deliberazione n.127 del 2/8/2003 ed approvato con D.P.R.S. n.136/Serv.4 del 12/5/2004 - in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con Legge n.122/2010 (riduzione del numero dei componenti il CdA), nonché al fine di ottemperare alle previsioni contenute nel D.Lgs.267/2000, art.234, nel D.Lgs.n.165/2001, art.4, nel D.Lgs. n. 39/2013 e D.Lgs.n.33/2013, nei limiti e per le disposizioni non ancora attuate;

CHE, conseguentemente, è stata operata la riduzione, da sette a cinque, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, eliminando dall'organo di governo dell'IPAB, per le motivazioni ivi evidenziate, uno dei membri di designazione sindacale ed il membro di designazione assessoriale, con conseguente variazione degli articoli correlati;

CHE, nel contempo, si è atteso alla revisione complessiva dello stesso statuto anche al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alla normativa vigente (applicazione D.Lgs.267/2000, art.234; D.Lgs.n.165/2001, art.4; D.Lgs. n. 39/2013 e D.Lgs.n.33/2013)", nei limiti e per le disposizioni non ancora attuate, approvandosi il nuovo testo coordinato, alla citata deliberazione, allegato;

CHE, l'atto deliberativo di cui sopra, è stato trasmesso, in data 14/7/2016, con nota prot.1345, all'organo regionale di controllo, il quale, pur avendo richiesto ed ottenuto, il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Comunale di Milazzo e preso atto delle controdeduzioni formulate da questa Amministrazione, non ha ancora provveduto in merito;

CHE, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Segretario, a ciò legittimato dall'art. 6, comma 5°, dello statuto vigente, ha richiesto, agli organi deputati, di voler provvedere alla designazione dei rispettivi membri di competenza;

CHE il Prefetto di Messina, con missiva prot.n.63866/10.3/Gab del 3/7/2017, qui trasmessa via mail in data 6/7/2017, ed acquisita al n.569 di protocollo, nel richiamare il contenuto della precedente nota n.12949/10.3/Gab, ed uniformandosi all'orientamento già sul punto espresso da altre Prefetture dell'isola, ha comunicato l'intendimento di non procedere alla richiesta di designazione di cui sopra;

CHE, conseguenzialmente, si rende necessario procedere ad una modifica della deliberazione n.24/2016, per ciò che concerne il solo membro di designazione prefettizia, che, alla luce,

dell'intervenuta comunicazione, viene sostituito dal membro di designazione assessoriale, con conseguente variazione statutaria;


CHE, in ogni caso, rimane fermo ed invariato il restante contenuto del citato atto deliberativo, ed in particolare le motivazioni poste alla base della scelta operata e rispondente "a ragioni di equità, al fine di garantire un giusto equilibrio tra i soggetti designanti, la cui presenza paritaria si reputa egualmente necessaria per la gestione dell'Ente, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle attività di natura socio-educativo-culturale-ambientale poste in essere dalla Fondazione nonché dell'ambito di legalità in cui la stessa si colloca ed opera";

VISTA la legge 17/7/1890 n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni

PROPONE

- 1) di procedere alla modifica della deliberazione consiliare n.24 del 12/7/2016 - ancora in corso di riscontro tutorio - con la quale è stato, tra l'altro, ridotto da sette a cinque, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sostituendo, alla luce della comunicazione effettuata dal Prefetto di Messina con nota prot.n.63866/10.3/Gab del 3/7/2017, per le stesse motivazioni ivi contenute e confermate, il membro di designazione prefettizia con quello di designazione assessoriale, con conseguente variazione degli articoli correlati ma fermo ed invariato il restante contenuto del citato atto deliberativo,
- 2) di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto di quest'Ente nel testo coordinato che alla presente si allega per farne parte integrante.

Il proponente:



**FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI
S. NICOLO"**

Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167

Milazzo

STATUTO

CAPO I°

ORIGINE, SCOPO E MEZZI

ART. 1

Origine

La Fondazione B.ne Giuseppe Lucifero di S. Nicolò, eretta in Ente morale con D.P.R. n. 1167 del 4/7/1963, ha sede in Milazzo – Contrada Baronia n. 338.

Essa trae origine dall'atto di fondazione contenuto nel testamento olografo del 30/6/1956 e pubblicato in Bari il 21/12/1956.

La "Fondazione" è una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1980 n. 6972 e della Legge Reg. 9 maggio 1986 n. 22 e tale è stata riconosciuta con Decreto dell'Assessore Regionale Enti Locali n. 673 del 12/11/1987.

ART. 2

Finalità

L'attività assistenziale della "Fondazione" deve essere ispirata ai criteri ed ai principi informativi della normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale n. 22 del 9/5/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

La "Fondazione" ha lo scopo di assistenza socio – culturale – ricreativa – anche mediante ricovero o istituzione di centri diurni e/o residenziali o colonie estive e/o permanenti, ovvero di altre strutture aperte a minori che ne abbiano diritto ai sensi della legislazione vigente, con priorità nei confronti di quelli appartenenti a famiglie disagiate e/o meno abbienti e di assistenza a soggetti portatori di handicap.

Inoltre, compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali, organizzative e finanziarie, l'Istituzione promuove e realizza anche altre attività collaterali interne ed esterne, quali, a titolo esemplificativo: creazione di centri di ospitalità per studenti, di centri diurni di assistenza e d'incontro, di accoglienza in convitto e semiconvitto per minori; realizzazione e gestione, diretta o indiretta, di centri per attività ricreative e impiego del tempo libero; istituzione di una biblioteca aperta al pubblico per diffondere la cultura e di borse di studio; presentazione di libri; corsi di recupero; corsi di formazione professionale tendenti a favorire l'apprendimento di mestieri ed arti; gestione di beni culturali e ambientali e di attività socio-culturali; promozione di corsi di specializzazione e di riqualificazione professionale.

L'effettuazione della colonia estiva, per la durata di almeno trenta giorni effettivi per ogni anno, costituisce obiettivo prioritario rispetto a quelli esemplificativamente indicati nei commi precedenti.

ART. 3

Modalità di attuazione

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà provvedere direttamente ovvero tramite stipula di apposite convenzioni con Enti pubblici anche associati o con strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio di attività assistenziali, ovvero con singole figure professionali, assicurando i livelli assistenziali previsti dalle leggi.

L'Ente, in conformità delle disposizioni di leggi vigenti nel tempo in materia minorile ed in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni ai nuovi bisogni sociali, si prefigge di perseguire finalità educativo - formative ed istruttive con l'obiettivo del reinserimento sociale e familiare dei minori.

La pubblica Istituzione eroga i propri servizi prioritariamente a favore dei minori residenti nel Comune di Milazzo.

Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, strutturali ed organizzative e salva la priorità di cui al comma precedente, l'Istituzione può estendere la propria attività anche a favore di minori residenti in altri Comuni, senza oneri per il bilancio della Fondazione.

Un apposito Regolamento disciplinerà le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, ivi compresa l'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi.

Conformemente ai principi enunciati nel decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, trova applicazione nei confronti della Fondazione quanto previsto dall'art. 4 del D. legislativo 30 marzo 2001 n.165, sulla separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spettano agli Organi di governo, e le funzioni gestionali, che competono alla struttura burocratica.

ART. 4

Mezzi

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la "Fondazione" si avvale delle seguenti entrate:

- Rendite del patrimonio dell'Ente, come risultante dall'atto di fondazione e dai successivi inventari aggiornati;
- Rette di ricovero e/o compartecipazioni degli utenti;
- Proventi di titoli e depositi;
- Contributi erogabili, ai sensi della normativa vigente dallo Stato, dalla Regione Siciliana, da organismi comunitari e non, da Enti Pubblici e privati;
- Lasciti, donazioni e contributi da privati;
- Proventi della gestione di beni o di attività per conto di altri soggetti pubblici e privati.

CAPO II°

ORGANI DELL'ENTE

ART. 5

Strutturazione degli Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente.

ART. 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, è l'organo deliberativo dell'Ente, è composto da cinque membri ed è così costituito:

- 1°) da un membro designato dall'Arcivescovo di Messina;
- 2°) da un membro designato dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- 3°) da un membro designato dal Presidente della Corte di Appello di Messina;
- 4°) da un membro designato dal Provveditore agli Studi di Messina;
- 5°) da un membro designato dal Comune di Milazzo.

Tutti i membri devono essere scelti fra cittadini eleggibili a consigliere comunale; i membri di cui ai nn. 3 e 4, devono essere residenti da almeno un biennio in Comuni distanti non oltre 50 chilometri dal Comune di Milazzo.

Le designazioni effettuate dagli organi preposti non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente la Fondazione, con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica.

Il Consiglio è nominato con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Segretario della Fondazione richiede agli organi di cui al primo comma la designazione dei membri che dovranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata designazione da parte delle Autorità competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede direttamente, in via sostitutiva, l'Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro in uno al decreto di cui al IV° comma.

Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto assessoriale di nomina, il componente più anziano di età procede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e ne assume la presidenza provvisoria fino al momento della nomina del Presidente. In caso di inadempimento rimane salvo il potere sostitutivo dell'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Nella seduta d'insediamento il Consiglio nomina, fra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente ed un Vice Presidente.

ART. 7

Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che non godono dei diritti civili e politici;
- b) coloro che hanno lite pendente con la Fondazione o con gli altri Organi o Enti chiamati ad effettuare le designazioni di cui all'art. 6;
- c) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile con la Fondazione, siano stati messi in mora;
- d) i funzionari pubblici addetti al controllo delle deliberazioni della Fondazione, ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza;
- e) i legali rappresentanti degli Enti che abbiano convenzioni con la Fondazione;
- f) coloro che si trovano nelle situazioni di incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17/7/1890 n. 6972 e s.m.i.

- g) coloro che si trovino in situazioni riconducibili ai contenuti della legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i. e dal D.Lgs. 8/4/2013 n.39 e s.m.i.;
- h) i parlamentari nazionali, i membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, i membri delle direzioni e/o dei comitati dei partiti e dei movimenti politici nonché dei patronati e degli organismi sindacali;
- i) il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali di Milazzo.

ART. 8

Decadenza dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione

Le cause di incompatibilità di cui all'articolo precedente rendono nulla l'eventuale nomina e determinano la decadenza della stessa ove sopravvenuta.

La decadenza della carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione. La contestazione è effettuata dal Presidente entro cinque giorni da quando questi ne sia venuto formalmente a conoscenza. Analoga iniziativa spetta al Vice Presidente nei confronti del Presidente.

Al Consigliere sono assegnati dieci (10) giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente.

ART. 9

Decadenza e scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica quando, per qualunque causa, viene meno la maggioranza dei membri. La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, cui compete la nomina di un

commissario straordinario, che attiva immediatamente, e, comunque, entro trenta giorni dall'insediamento, le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto dell'Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali:

- a) Per gravi o ripetute violazioni di legge, di regolamenti o del presente statuto;
- b) Per la mancata realizzazione della colonia estiva annuale o per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- c) Per la mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini di legge o in quelli fissati, con atto di diffida, dall'Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.
- d) Per la violazione dell'art. 22 del presente statuto;
- e) Per incapacità a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo tre sedute infruttuose da tenere entro un mese.

Le eventuali violazioni di cui al comma precedente sono comunicate all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali da parte del Segretario dell'Ente.

Con il decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione viene nominato un commissario per la straordinaria gestione della Fondazione.

Entro trenta giorni dall'insediamento del commissario il Segretario dell'Ente attiva le procedure di cui all'art.6, V° comma, per la ricostituzione degli organi ordinari di governo.

ART. 10

Durata in carica

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione del decreto assessoriale di nomina.

I Consiglieri uscenti possono essere riconfermati nella carica per non più di una volta.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, si assentano per tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito l'interessato, cui va fatta immediata contestazione con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la risposta.

Il Consigliere che, per qualunque causa, cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, è sostituito da altro membro designato dall'Organo che aveva proceduto alla precedente designazione.

Il Consigliere decaduto, o comunque cessato dalla carica, deve essere immediatamente sostituito. Il Consigliere subentrante dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui egli è subentrato.

ART. 11

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di cui all'art. 8 del D. Legisl. 4 maggio 2001 n. 207.

Inoltre sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione le seguenti materie:

- 1) - Elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- 2) - Modifica dello Statuto della Fondazione;
- 3) - Bilancio preventivo e conto consuntivo;
- 4) - Deliberazioni sulle convenzioni;
- 5) - Atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permuta, transazioni, mutui o altri provvedimenti di carattere gestionale;
- 6) - Liti attive e passive;
- 7) - Approvazione dei regolamenti e della pianta organica del personale;
- 8) - Atti di indirizzo al Segretario per l'assunzione di personale e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 12

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Se dopo due votazioni nessun Consigliere riporta la maggioranza assoluta predetta si procede ad una terza votazione e viene proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre; a parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Con lo stesso procedimento è eletto il Vice Presidente.

ART. 13

Ineleggibilità

Non può essere eletto alla carica di Presidente:

- 1) - Chi non ha reso il conto di una precedente gestione;
- 2) - Chi ha parenti od affini entro il 3° grado che ricoprano nella Fondazione il posto di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi, ovvero espletino funzioni dirigenziali in Istituti di credito cui sia affidato il servizio di tesoreria.

ART. 14

Mozione di sfiducia

Il Presidente è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno tre membri e deve contenere il nome del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dal suo deposito nella Segreteria dell'Ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente eletto, il quale si insedia immediatamente nella carica.

Analogo procedimento si osserva per la sfiducia nei confronti del Vice Presidente.

ART. 15

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- 1) - ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- 2) - convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;
- 3) - vigila sull'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- 4) - promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale della Fondazione;
- 5) - sospende in linea cautelativa i dipendenti, riferendone al Consiglio d'Amministrazione nella prima seduta;
- 6) - adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla Legge o dai regolamenti interni deliberati dal Consiglio d'Amministrazione;
- 7) - adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili imposti da esigenze imprevedibili, riferendone al Consiglio d'Amministrazione entro dieci giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

I provvedimenti presidenziali di cui al punto 7 del presente articolo cessano di produrre effetti giuridici se non vengono ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di dieci giorni.

ART. 16

Sospensione e decadenza

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione incorrono nella sospensione e nella decadenza di diritto nei casi previsti dall'art. 59 della Legge Regionale n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione o la decadenza è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 17

Gratuità delle funzioni

Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite. Per le missioni effettuate nell'interesse dell'Ente spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

CAPO III°

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

Adunanze

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese per iniziativa del Presidente o di almeno due componenti.

La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviare almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza per e-mail, fax o telegramma.

Per la validità delle adunanze si richiede l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione o di altri atti riferibili alla carica rivestita, ciascun componente, entro 10 giorni dall'insediamento, elegge il proprio domicilio nel Comune di Milazzo e comunica il proprio indirizzo di posta elettronica.

In caso di mancata dichiarazione il domicilio si intende eletto presso gli uffici amministrativi della Fondazione.

Per la partecipazione alle adunanze del C.d.A. ai componenti residenti fuori dal Comune di Milazzo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, e così anche al Presidente per gli accessi effettuati in ragione della carica; per l'eventuale uso dell'automezzo proprio si applicano le tariffe A.C.I. in vigore nel tempo.

ART. 19

Deliberazioni

Salvo che la legge o lo statuto non prevedano diversamente, le deliberazioni sono adottate col voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale.

Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

Le deliberazioni che comportano impegni di spesa sono nulle se non sono munite dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica del Segretario dell'Ente.

ART. 20

Pubblicazione deliberazioni e pubblicità

Le deliberazioni sono pubblicate, per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia ed applicabile anche alle II.PP.AA.BB., all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale della Fondazione.

Dell'avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del segretario.

In materia di pubblicità e trasparenza trovano applicazione, nei limiti ivi previsti, le norme del D.Lgs. 14/3/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 21

Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati e mediante scrutinio segreto, nomina un revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al ruolo o agli albi di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Revisore dei conti esercita le funzioni consultive, di controllo e di vigilanza previste dalle norme vigenti per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Con l'atto di nomina va determinata la misura del compenso, che non può essere superiore a quello previsto per i revisori dei conti di Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti.

CAPO IV°

NORME GENERALI DI GESTIONE

ART. 22

Gestione economico-finanziaria

Al fine di ricavare i giusti proventi per assicurare i servizi previsti dal presente statuto, gli immobili dell'Ente, devono essere, previa acquisizione di parere di congruità e previa procedura ad

evidenza pubblica, dati in affitto o in locazione, salva l'eccezione di cui al successivo III comma, con applicazione dei canoni correnti di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, col voto favorevole di almeno quattro membri, in casi eccezionali e con atto motivato, può procedere ad affitti o locazioni in deroga ai canoni correnti di mercato.

Non possono essere concessi in affitto o in locazione il Palazzo in Contrada Baronia, destinato a sede della Fondazione e ad attività istituzionale, con annessi immobili, nonché i beni che l'Amministrazione utilizza direttamente per le finalità istituzionali.

Gli Amministratori rispondono del danno patrimoniale arrecato all'Ente per la violazione del I° comma.

La Fondazione può contrarre mutui esclusivamente per investimenti o per opere di restauro conservativo o di miglioramento del patrimonio immobiliare.

La Fondazione può ricorrere anche ad indebitamento a breve-medio termine (non superiore a cinque anni) per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di cassa.

Il limite massimo e cumulativo di indebitamento di cui ai commi precedenti non può superare il venticinque per cento della media dei canoni di locazione riscossi sulla competenza degli ultimi tre anni, come risultanti dai conti consuntivi e certificati del Segretario e dal Ragioniere dell'Ente.

ART. 23

Servizi di Tesoreria e di economato

Il servizio di tesoreria della Fondazione deve essere affidato ad una Azienda di credito che, ai sensi della normativa vigente, sia idonea ad assumerlo e che abbia una propria agenzia nel Comune di Milazzo.

Un apposito regolamento disciplina il servizio di economato dell'Ente.

ART. 24

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono sottoscritti dal Segretario e dal Ragioniere dell'Ente.

ART. 25

Regolamento organico

Uno speciale regolamento organico prevede la disciplina dello stato giuridico del personale, l'ordinamento degli uffici, i requisiti per la nomina, le modalità per l'assunzione, le norme riguardanti il collocamento a riposo, le norme relative ai procedimenti disciplinari ed alle sanzioni, nonché le attribuzioni, i doveri, le responsabilità ed i relativi orari di servizio.

Eventuali modifiche alla dotazione organica vigente alla data di deliberazione del presente statuto possono essere disposte col voto favorevole di almeno quattro membri del C.d.A.

ART. 26

Attività gestionale

La gestione amministrativa, tecnica e contabile della Fondazione compete al Segretario della Fondazione, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali, come peraltro già evidenziato dall'art.3, ultimo comma. Ove debba procedersi all'attribuzione di funzioni di direttore, queste devono essere conferite al Segretario dell'Ente.

ART. 27

Incarichi professionali

Per le attività non rientranti nelle attribuzioni e competenze professionali del personale dipendente, la Fondazione può conferire, nei limiti e casi dalla legge previsti, incarichi a professionisti esterni. In tal caso, fatto salvo il rimborso delle spese e dei diritti fissi, nel disciplinare o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, dovrà farsi constare che i compensi ai professionisti saranno contenuti nei limiti minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti per le rispettive categorie.

Art.28

Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ART. 29


Trasformazione dell'Ente e modifiche dello statuto


Eventuali deliberazioni relative alla trasformazione della personalità giuridica dell'Ente, ovvero all'adozione o alle modifiche dello statuto possono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro membri.

ART. 30

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione sulla GURS del decreto approvativo del Presidente della Regione Siciliana.






PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ai sensi dell'art.11 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, 17 luglio 2017

Il Responsabile del servizio



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Si esprime parere _____

Milazzo,

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si attesta che l'impegno di spesa di Euro
stanziamento iscritto a
del bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità.

viene assunto a carico dello

Milazzo.

Il Responsabile del servizio finanziario



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
[Signature]



Il Segretario
[Signature]

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO"

Attestazione del Segretario dell'Ente: Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato per gg. _____
(_____) all'Albo della Fondazione dal _____
al _____ senza opposizioni.

Milazzo li _____

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. (1)

Il Segretario

(1) Cancellore se trattasi della deliberazione originale.